

IL COMMISSARIO

ORD. N. 1 DEL 16-12-2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 50, D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267. Misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19.

IL COMMISSARIO

- assunti i poteri del Sindaco, giusta atto di nomina con Decreto del Prefetto di Taranto n. 65876 del 26/11/2021.

PREMESSO CHE

- Il Decreto Legge 23 Luglio 2021, n. 105, convertito nella Legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" ha disposto un'ulteriore proroga, sino al 31 Dicembre 2021, dello stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020; (Il Decreto Legge approvato all'esito del Consiglio dei Ministri n. 51 del 14/12/2021, prorogante lo stato di emergenza sino al 31/03/2022, non è stato ancora firmato e pubblicato in G.U.).

Considerato che:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Marzo 2021 ha previsto sull'intero territorio nazionale l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- il Comitato tecnico-scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, nel verbale n. 30 del 21 giugno 2021 ha raccomandato anche in zona bianca di mantenere l'obbligo di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie aeree, nel caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi; ha raccomandato, inoltre, di mantenere obbligatorio l'uso di tali dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;
- L'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 Giugno 2021, reiterata con Ordinanza del 28 Ottobre 2021, ha disposto la cessazione nelle «zone bianche» dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affoliamenti;
- In occasione delle imminenti festività natalizie si registrerà un intenso afflusso di persone con conseguente difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale nei luoghi di aggregazione, nelle vie e









piazze caratterizzate da un'elevata concentrazione di attività commerciali, nei luoghi ove sono organizzate attività connesse alle festività quali mercatini natalizi, esposizioni e fiere di vario genere;

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la citata legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021stende a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto-Legge n. 19/2000, convertito nella Legge 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;
- L'attuale indice di diffusione del contagio da COVID-19 risulta essere in aumento, a causa della diffusione della nuova variante Omicron, tenuto conto del trend di crescita dell'incidenza della diffusione dell'infezione, come da monitoraggio del report settimanale della Regione Puglia e dell' AReSS, e, della contestuale attività di somministrazione della terza dose in corso, si rende necessario adottare ogni misura necessaria alla limitazione dei contagi:
- L'attuale contesto di emergenza epidemiologica rende necessario, anche in zona bianca, l'adozione di misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività natalizie allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Taranto.

VISTI

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 che recita "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";
- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la L. n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;
- -il D.L. n°172 del 26 novembre 2021, recante ulteriori misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID 19;

CONSIDERATI

i contenuti della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica del 16.12.2021;

DATO ATTO

dell'istruttoria svolta dal Comandante di Polizia Locale;



SENTITO

il Segretario per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 97 del TUOEL;

ORDINA

Dal giorno 20 dicembre 2021 al giorno 9 gennaio 2022, l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche in assenza di situazioni di assembramento e prescindendo da ogni riferimento alla distanza interpersonale, nelle seguenti vie e piazze:

- 1) via Duomo;
- 2) vicolo S. Pietro;
- 3) via D'Aquino;
- 4) via di Palma (tratto compreso tra Piazza Maria Immacolata e via Crispi);
- 5) via Regina Margherita;
- 6) viale Liguria;
- 7) Corso Vittorio Emanuele (Talsano);
- 8) via Anfiteatro;
- 9) via Cavour (tratto compreso tra via Anfiteatro e Corso Umberto);
- 10) via Ciro Giovinazzi (tratto compreso tra via Anfiteatro e Corso Umberto);
- 11) via XX Settembre;
- 12) via Giuseppe de Cesare (tratto compreso tra via Anfiteatro e Corso Umberto);
- 13) via S.S. Annunziata;
- 14) via Acclavio (tratto compreso tra via Anfiteatro e Corso Umberto);
- 15) via Angelo Berardi (tratto compreso tra via Anfiteatro e Piazza Immacolata);
- 16) via Mignogna (tratto compreso tra Piazza Immacolata e Corso Umberto);
- 17) via Vincenzo Pupino (tratto compreso tra via Anfiteatro e Corso Umberto);
- 18) via Cataldo Nitti (tratto compreso tra via Anfiteatro e Corso Umberto);
- 19) via F. Cavallotti (tratto compreso tra via Anfiteatro e Corso Umberto);
- 20) via Duca degli Abruzzi (tratto compreso tra via Anfiteatro e Corso Umberto);
- 21) via Regina Elena (tratto compreso tra via Anfiteatro e Corso Umberto);
- 22) via Crispi (tratto compreso tra via Anfiteatro e Corso Umberto);
- 23) via Cesare Battisti;
- 24) Piazza Garibaldi;
- 25) Piazza Giovanni XXIII;
- 26) Piazza della Vittoria;



- 27) Piazza Maria Immacolata;
- 28) Piazza Bettolo;
- 29) Piazzale Bestat;
- 30) Piazza Medaglie d'Oro;
- 31) Piazza Sicilia;
- 32) Piazza Masaccio;
- 33) Piazza Lo Jucco;
- 34) Piazza Ramellini;

ORDINA ALTRESI'

- l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie all'aperto in tutte le altre zone del territorio del Comune di Taranto, ove si determini un'affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale, quali ad esempio vie, piazze, giardini pubblici, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività all'aperto;
- l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie all'aperto ovunque si configurino assembramenti ed affollamenti

RACCOMANDA

il corretto uso del dispositivo di protezione individuale al fine di coprire adeguatamente tutte le vie respiratorie (naso e bocca);

ESENTA

dagli obblighi sopra previsti le seguenti categorie di soggetti:

- a) Bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) Persone con patologie e/o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie;
- c) Persone che devono comunicare con un disabile con modalità tali di non poter fare uso del dispositivo (a mero titolo esemplificativo mediante la lettura del labiale);
- d) Soggetti nel corso dello svolgimento di attività sportiva.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia trasmessa

- Al sig. Prefetto di Taranto;



- Al sig. Questore di Taranto;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto;
- Al Comandante della Polizia Locale di Taranto;
- Alla Struttura per la Trasparenza del Comune di Taranto;
- All'ASL di Taranto.

INFORMA CHE

- La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, salvo il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, convertito dalla Legge 22 Maggio 2020, n. 35, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lecce o, in alternativa, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- La presente Ordinanza verrà pubblicata nell'adempimento degli obblighi di legge all'Albo pretorio del Comune di Taranto ed in Amministrazione Trasparente – Sezione interventi straordinari e di emergenza.

F. To Per l'istruttoria Comandante Dott .M. Matichecchia

> II Commissario Vincenzo Cardellicchio